

E PER GLI INDENNIZZI NON È ESCLUSO IL JOBS ACT

Migliaia di ricorsi alle porte Chance di successo per pochi

La sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre e la pronuncia della Corte costituzionale che ne seguirà rischiano di incrementare ulteriormente il contenzioso e di assestare un colpo micidiale al processo del lavoro. La questione della reiterazione dei contratti a termine nella scuola, infatti, è ben lungi dall'essere risolta. L'oggetto delle decisioni dei giudici di Bruxelles e del giudice delle leggi, infatti, non è la questione della reiterazione dei contratti a termine tout court. Perché la sentenza della Corte di giustizia europea fa luce solo ed esclusivamente sull'assenza di limiti e di indennizzi alla reiterazione delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) nelle more dei concorsi.

Nulla dice invece sulla reiterazione delle supplenze fino al 30 giugno e sulle supplenze brevi. Giova ricordare, peraltro, che, pur essendo un giudice di common law, la Corte di giustizia emette decisioni vincolanti solo per quanto riguarda il dispositivo. E dunque, gli obiter dicta (e cioè le riflessioni e le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza) non sono vincolanti. Insomma, la questione è ben lungi dal trovare una soluzione. Tanto più che, a breve, si pronuncerà anche la Corte di Cassazione, davanti alla quale pendono due giudizi sulla reiterazione dei contratti, attualmente sospesi in attesa delle pronunce della Corte di giustizia (avvenuta il 26 ultimo scorso) e della Corte costituzionale (che si pronuncerà a breve). È ragionevole ritenere, dunque, che la Suprema corte confermerà il proprio orientamento per quanto concerne la reiterazione delle supplenze fino al 30 giugno. Ma sulla vicenda della reiterazione delle supplenze annuali (31 agosto) dovrà fare i conti con quello che verrà fuori dalla pronuncia della Corte costituzionale. E non è detto che cambi granché.

Il diritto all'indennizzo, infatti, stando alla lettera del dispositivo della Corte di giustizia, spetterebbe solo ai precari che hanno cumulato più di 3 supplenze annuali. E cioè più di tre supplenze su posti vacanti e disponibili, sui quali l'amministrazione avrebbe dovuto disporre immissioni in ruolo astenendosi dal ricorrere ai supplenti. Si tratta, dunque, di situazioni piuttosto residuali. Infine c'è la questione dell'indennizzo sul quale la Cassazione non si è mai pronunciata. Che potrebbe andare nel senso del diritto alla ricostruzione di carriera oppure, in analogia con altri settori, nel senso del versamento da 4 a 20 mensilità. Sempre che il legislatore non intervenga in via d'urgenza fissando indennizzi molto più modesti sulla scia di quanto disposto dal Jobs act.

— © Riproduzione riservata —

